

COMUNITA' MONTANA MONTE MAGGIORE

FORMICOLA (CE)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

INDICE

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ART. 9 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

ART. 10 – COSTITUZIONE PERSONALE DEL PRESIDENTE

ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

ART. 12 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 16 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni alla Comunità Montana Monte Maggiore per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale).

L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, al fine di favorire al meglio l'interesse pubblico alla migliore tutela legale, secondo principi di specialità, secondo le seguenti per materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro
- 4) Diritto Penale

Il professionista o lo studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni.

A tal fine, il professionista, al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato *curriculum* professionale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente (vedi art. 7 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) Non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del C.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) Essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- f) Essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
- g) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco comunitario degli avvocati devono presentare la documentazione come da apposito Avviso Pubblico.

L'iscrizione all'Elenco, è curata da parte del Responsabile del Servizio amministrativo

-finanziario ed avrà una durata di due anni. Alla scadenza di detto termine l'Ente provvederà, mediante apposito Avviso, alla procedura di aggiornamento e rinnovo dell'Elenco. Nelle more lo stesso può essere prorogato.

L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici e come tali sottoposti alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza.

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) esito favorevole nel contenzioso in cui ha rappresentato la Comunità Montana Monte Maggiore o altre P.A.;
- d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- e) attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi legali;
- f) foro di competenza per la causa.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, formalmente comunicate all'Ente.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per la Comunità Montana, l'incarico può essere affidato allo stesso

professionista che ha curato i gradi precedenti, purché lo stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall'elenco.

ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sospensione dall'Elenco:

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, la Comunità Montana potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dell'Elenco:

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico affidato;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma precedente la cancellazione dall'elenco

viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Servizio interessato, al fine del conferimento, relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, *in primis* in fase stragiudiziale, ovvero in sede giudiziale, se ne ricorrano i presupposti ed esprimono il proprio parere in merito alla costituzione o non costituzione in giudizio.

Spetta alla Giunta Esecutiva adottare la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Presidente, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il mandato "*ad litem*" è conferito dal Presidente, al legale incaricato secondo il presente disciplinare.

Ciascun Responsabile di Servizio, quindi, provvede all'affidamento dell'incarico per le problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività, che preludono o possono sfiduciare in contenzioso giudiziale, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti, con determinazione dirigenziale del Responsabile del servizio interessato, tenendo conto della specializzazione e del *curriculum* trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore della Comunità Montana nello svolgimento di incarichi analoghi.

Preliminarmente al conferimento dell'incarico vengono individuati sulla base di tali presupposti, all'interno dell'albo, alcuni professionisti, in numero non inferiore a tre, ai quali il responsabile del servizio contenzioso chiederà dettagliato preventivo relativo all'incarico da affidare e relazione di massima sull'attività che si intende svolgere. Tali atti concorreranno alla valutazione ai fini del conferimento dell'incarico.

Può prescindere dalla richiesta di cui sopra, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto dell'instauranda controversia, fatte salve le procedure d'urgenza.

La Determinazione di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione, entro cinque giorni dall'invio tramite PEC (decorso tale termine l'incarico s'intenderà non accettato). Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà della Comunità Montana escluderlo dal predetto Albo.

A seguito del conferimento dell'incarico a colui che abbia presentato la proposta più vantaggiosa e della relativa accettazione, si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Servizio Contenzioso trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Tutti gli uffici della Comunità Montana per il tramite del Servizio Contenzioso hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo la lite.

Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente provvederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale.

ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente la Comunità Montana, in persona del Responsabile del Servizio interessato, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio della Comunità Montana, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;

b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente la Comunità Montana in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;

c) il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;

d) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;

e) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;

f) in caso di sentenza sfavorevole alla Comunità Montana, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 9 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti particolarmente esperti nella specifica materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Per gli incarichi che comportano la difesa della Comunità Montana dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.

ART. 10 – COSTITUZIONE PERSONALE DEL PRESIDENTE

Al fine di contenere la spesa pubblica, nei giudizi promossi avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei limiti del valore disciplinato dal vigente codice di procedura civile, l'Amministrazione potrà autorizzare il Presidente a stare in giudizio personalmente, avvalendosi dell'assistenza legale del Responsabile del Servizio interessato.

ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale, non potranno essere superiori, come importo economico al valore medio di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al Decreto del Ministero Giustizia n. 140 del 20.07.2012.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

In ogni caso l'importo liquidato non può essere superiore a quello previsto nel preventivo. L'importo può invece essere motivatamente ridotto dal responsabile del servizio

interessato qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Qualora l'ente venga dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice imponga alla controparte di rimborsare alla Comunità Montana le spese legali sostenute, il legale dell'Ente si vedrà corrisposto l'importo determinato dal Giudice, se questo è superiore a quanto previsto nel preventivo presentato.

In caso di soccombenza parziale il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto al valore stabilito.

In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito.

In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 50% rispetto al valore stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto al professionista previo deposito da parte del professionista di apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato la Comunità Montana è tenuta a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

ART. 12 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

La Comunità Montana si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di affidare ai professionisti iscritti nell'elenco, con particolare riferimento a determinate materie, specifici incarichi che presuppongono una preventiva attività di carattere stragiudiziale.

I compensi per l'espletamento dell'attività saranno determinati in base al valore della pratica e secondo i parametri contenuti nella seguente tabella:

Valore fino a 2.000,00: fino ad un massimo di € 200,00;

Da 2.000,01 a 5.000,00: fino ad un massimo di € 500,00;

Da 5.000,01 a 20.000,01: fino ad un massimo di € 1.000,00;

Da 20.000,01 a 200.000,00: fino ad un massimo di € 3.000,00;

Da 200.000,00 a 500.000,00: fino ad un massimo di € 4.500,00;

Nessun ulteriore onere graverà sulla Comunità Montana per le prestazioni rese, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo complessivo sarà liquidato a conclusione della prestazione, su presentazione di idonea documentazione a riprova.

ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

La Comunità Montana, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente.

Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Esecutiva.

A tal fine il Responsabile del Servizio competente per materia, per le cause pendenti, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, *dell'an debeat* e del *quantum debeat* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico della Comunità Montana.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva (vedi art.9) se ne ricorrono i presupposti.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno alla Comunità Montana, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. 196/03 e s.m.i.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

A seguito dell'approvazione del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.